

Contratto di appalto per il servizio di ristoro

CIG: BC917698DB - CUP D19I25000050003

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del suo Direttore [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**");

e

G.T.M. S.r.l., con sede legale a Firenze, in Via delle Porte Nuove 6/r, codice fiscale e partita IVA 04011300482, in persona del suo legale rappresentante, **Matteo Guidi** [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito denominata anche soltanto "**Affidatario**");

congiuntamente indicate anche solo come "**Parti**",
convengono quanto segue

Art. 1 – Ruoli di RUP, DEC e Direttore operativo presso la Committente

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dal Direttore di FST, Francesco Palumbo.
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto di servizi

1. L'appalto ha per oggetto l'erogazione del servizio di ristoro con somministrazione di cibi e bevande per l'evento politiche giovanili del 10 ottobre 2026 presso il Teatro del Maggio di Firenze.
2. Il dettaglio del servizio di cui al punto precedente è descritto nel preventivo allegato alla presente scrittura.
3. Sono da ritenersi inclusi nell'appalto gli arredi, l'allestimento con tovagliato, il servizio logistica e trasporto dei materiali, i camerieri e anche la messa a disposizione di cestini per i rifiuti e la relativa raccolta.

Art. 3 - Modalità di esecuzione dell'appalto

1. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente appalto per l'erogazione dei servizi sopra descritti, sono indicati in questo stesso contratto e, per quanto qui non espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in questo documento richiamate o a questo comunque pertinenti.
2. Le Parti, dopo la stipula del presente contratto, possono stringere eventuali accordi di dettaglio circa le modalità di adempimento dell'incarico e la fissazione di termini perentori per l'esecuzione di determinate prestazioni. Quando tali accordi siano redatti in forma scritta e non rechino contenuti in contrasto con il presente contratto devono considerarsi parte integrante di quest'ultimo e aventi la medesima efficacia obbligatoria.
3. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto controlla e supervisiona le attività richieste nel presente appalto. Il DEC può, per i compiti di verifica e coordinamento, delegare il personale interno di FST o professionisti comunque affidatari di incarichi conferiti da FST.
4. L'Affidatario deve attenersi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (o dal personale da quest'ultimo delegato). La mancata osservanza di tali indicazioni, nella realizzazione degli interventi, da parte dell'Affidatario costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
5. Al termine del contratto il DEC predisporrà il Certificato di regolare esecuzione, che consentirà l'emissione della fattura a saldo del corrispettivo previsto.

Art. 4 – Durata del contratto

1. Il contratto acquista efficacia nel momento in cui è sottoscritto da ambo le Parti e la conserva sino al termine finale per la sua esecuzione, fissato nel giorno 10 ottobre 2026 al termine dell'evento.

Art. 5 - Corrispettivo

1. Le Parti convengono che il corrispettivo riconosciuto all'Affidatario sia pari ad € 26.600,00 (euro ventisei mila seicento/00) oltre IVA.
2. Nella concorde determinazione del corrispettivo, come sopra descritta, deve ritenersi compreso il compenso per ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null'altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l'Affidatario a qualsiasi altra pretesa.
3. Nelle modalità di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto non sono ravvisabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.

Art. 6 - Responsabilità derivanti dall'esecuzione del contratto, applicazione delle penali e risoluzione

1. FST contesterà all'Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione del contratto in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto previsto nel presente contratto;
2. L'Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l'Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto previsto nel presente contratto, una penale di € 50,00 per ogni inadempimento riscontrato;
4. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione dei fatti episodici in cui la condotta dell'Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del DEC.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
6. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario.
7. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Affidatario complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, l'Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e il contratto potrà essere risolto di diritto.
8. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.
9. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Affidatario tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
10. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Affidatario le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.
12. Il termine entro il quale l'Affidatario si impegna a eseguire i servizi sopra descritti (cfr. articolo 2 comma 1) deve intendersi come essenziale ai sensi e per gli effetti descritti dall'articolo 1457 del codice civile.

Art. 7 – Sospensione del contratto, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all’Affidatario la sospensione dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all’art. 121 del Codice. Quando e qualora sia disposta da questa Committente, la sospensione ha efficacia sino al momento in cui il RUP non disponga la ripresa dell’esecuzione del presente contratto.
2. Quando operi la sospensione e salvo che sia diversamente previsto nel provvedimento di sospensione adottato dal RUP, il termine finale fissato per l’esecuzione delle prestazioni a carico dell’Affidatario è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l’Affidatario, per cause a lei non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligata entro il nuovo termine come sopra computato, può richiederne la proroga, presentando istanza in forma scritta alla Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull’istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.
3. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall’ art. 123 del Codice. È fatto divieto all’Affidatario di recedere dal presente contratto.
4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può imporre all’Affidatario l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’Affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. È espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto. FST si riserva di rinnovare il contratto per l’edizione 2027 dell’evento in oggetto alle medesime condizioni o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per FST. L’importo stimato di tale opzione è pari a 26.600,00 oltre IVA. La volontà di rinnovare il contratto è comunicata dalla Committente all’Affidatario entro 12 mesi dall’evento.
6. Per quanto qui sopra precisato, ai fini dell’art. 14 comma 4 del Codice, il valore del Contratto, è pari a € 58.520,00 oltre IVA.

Art. 8 - Garanzia definitiva

1. FST non richiede la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, considerate la solidità e affidabilità dell’Affidatario.

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

1. L’Affidatario si impegna, per sé e i suoi collaboratori (se vi sono), a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi alla Committente di cui venga a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all’esecuzione del presente incarico.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali dell’Affidatario

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell’adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l’Affidatario che:
 - a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle su scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b. l’Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 11 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs. 231/01). Manleva

1. L’Affidatario è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., munito dei relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L’Affidatario dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.

2. L'Affidatario aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Affidatario si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Affidatario manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.lgs. 231/01 da parte della stessa Affidatario o dei suoi collaboratori, se vi sono.

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa

1. Qualora l'Affidatario o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell'articolo precedente, e/o qualora l'Affidatario o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.lgs. 231/2001, FST può risolvere il presente Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
2. Il presente contratto dovrà intendersi risolto nel caso in cui – all'esito dei controlli svolti dalla Committente - l'Affidatario risulti incorrere in uno dei motivi di esclusione elencati requisiti di cui all'art. 94 e ss. del Codice.

Art. 13 - Sicurezza e obblighi dell'Affidatario

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, comprese quelle contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 14 - Modalità e cadenza di emissione delle fatture

1. Per l'emissione e il saldo delle fatture l'Affidatario e la Committente si impegnano ad attenersi alle indicazioni che seguono:
 - Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura deve essere inviata tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**; è richiesta anche la preventiva trasmissione di una "copia di cortesia" della medesima fattura in formato pdf, esclusivamente a sietepresente@giovanisi.it e amministrazione@fst.it;
 - Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;
 - L'Affidatario emette un'unica fattura al termine del servizio.
 - La fattura deve essere intestata a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
 - Tale documento deve riportare nel campo descrittivo i seguenti riferimenti all'appalto:
Servizio di ristoro
CIG: BC917698DB
Codice Commessa: PROG/163
CUP: D19I25000050003
 - Il saldo del corrispettivo avviene, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario da parte di FST presso i competenti Enti previdenziali, entro 30 gg d.f.f.m..

Art. 15 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, l'Affidatario ha indicato il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi al versamento del corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto corrente dedicato. Il CIG attribuito dall'ANAC al presente affidamento è: BC917698DB.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 16 – Oneri tributari e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA, al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, e al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.
2. L'IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 17 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.lgs. 36/2023, alla L.R.T. n. 38/07, al Regolamento di esecuzione della L.R.T. n. 38/07 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, alle altre disposizioni in vigore, in esso richiamate o comunque pertinenti per materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente dalle Parti

Per G.T.M. S.r.l.

Per Fondazione Sistema Toscana